



COPIA

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5

Data 30-03-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

*L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione.*

Su n. 11 componenti risultano:

PRESENTI	Presente-Assente
BOSCHETTI LUIGI MARIO	Presente
PEZZONI TERESIO	Assente
FABBRIS MARCO	Presente
GHIONI GIANLUCA	Presente
PEZZONI FRANCO	Presente
GAUDENZI IVAN	Presente
MODIGNANI LUIGI	Presente
RICCARDI CLAUDIO	Presente
CAFFI MASSIMO	Presente
FABBRIS PIERA	Assente
CARIANNI MARINA	Presente

ne risultano assenti 2 e presenti 9.

*Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **AVV. ELISABETTA BAVIERA***

*Il Presidente **Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO** nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto*

Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.
----------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla funzione dei servizi comunali;

La I.U.C. è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 dell'art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli;
- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (UNO) per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente o inferiore a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011.
- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”*;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Ritenuto opportuno definire inoltre il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come segue:

a.1) per *“abitazione principale”* si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

a.2) per *“pertinenze”* dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 08.08.2014, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale ed alla L. 27.07.2000, n. 212, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Considerato che con la legge di stabilità 2017 vengono esentate dal pagamento della TASI e dell’IMU gli immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 2017, è differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell’art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2017
Illuminazione pubblica	
Missione 8	€ 26.000,00
Verde pubblico	
Missione 8	€ 4.000,00

- di confermare le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2017, come segue:

Aliquota unica per abitazione principale e relative pertinenze, altri fabbricati e aree fabbricabili	1,5 per mille
--	---------------

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1per mille

- di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell'affittuario la percentuale del **30%** del tributo;
- di confermare anche per l'anno 2017 le seguenti riduzioni:
 - riduzione per abitazione con unico occupante, con reddito inferiore a €. 18.000,00: **riduzione del 30%**
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: **riduzione del 30%**
- di confermare per l'anno 2017 in numero DUE le rate per il pagamento del Tributo, aventi scadenza 16.06.2017 e 16.12.2017, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16.06.2017;
- di fissare l'importo minimo dovuto in euro 2,00 da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2017;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4^a del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..

Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017
----------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, li 03-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARLA TREMONTE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, li 03-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to CARLA TREMONTE

=====

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. ELISABETTA BAVIERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 08-05-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì, 08-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. ELISABETTA BAVIERA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione **DIVENTA ESECUTIVA** a tutti gli effetti:
Costa de' Nobili, lì 30-03-2017*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO AVV. ELISABETTA BAVIERA

Copia conforme all'originale.

Lì, 08-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. ELISABETTA BAVIERA